

ATTO DI DEPOSITO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2012 duemiladodici addì 26 ventisei del mese di luglio.

In Milano, nella casa in Piazza Paolo Ferrari n. 8.

Avanti a me Dott. FRANCESCA TESTA Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è personalmente comparso il Signor:

ALESSANDRO BARBIANO DI BELGIOJOSO nato a Milano il 23 luglio 1963, residente a Milano, Corso di Porta Romana n. 87, C.F. BRB LSN 63L23 F205D.

Detto Signore, della cui identità personale io Notaio sono certo, nella sua qualità di altro dei Consiglieri e Segretario dell'Ente di cui infra e nell'interesse del medesimo, mi richiede di depositare nei miei atti il testo dello statuto aggiornato della Libera Associazione denominata:

"ASSOCIAZIONE 100 CASCINE"

con sede in Milano, Corso di Porta Romana n. 87/A, adottato dall'assemblea degli associati in data 15 maggio 2012.

Io Notaio aderisco alla richiesta e allego detto statuto, firmato dal Comparsente con me Notaio, al presente atto sotto la lettera A.

Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane al Comparsente che, approvandolo e confermandolo, lo firma con me Notaio alle ore 10,20 dieci e venti; omessa la lettura dell'allegato per espressa volontà del Comparsente.

Consta di un foglio scritto per un'intera facciata e parte della seconda da persone di mia fiducia.

f) Alessandro Barbiano di Belgiojoso

f) Francesca Testa Notaio

ALLEGATO A AL N. 98239 DI REP.

STATUTO

Premesso

- che la Città di Milano è stata scelta come sede dell'Expo 2015 con il tema "Nutrire il pianeta, energia per la vita";
- che in vista dell'evento ci sarà la necessità rispondere ad una esigenza di ospitalità qualificata e di lungo periodo durante i mesi dell'Expo rivolta più alle delegazioni che ai singoli visitatori;
- che l'evento si presenta come occasione utile per la valorizzazione congiunta del territorio agricolo della regione Lombardia e delle regioni circostanti, nonché per recuperare il patrimonio storico, artistico, culturale, paesaggistico e di edilizia rurale della pianura padana e delle alture circostanti, anche oltre il termine temporale dell'Expo. Il tutto con l'insediamento nelle cascine di funzioni quali quella produttiva di beni e di servizi (compresa quella connessa all'attività agricola multifunzionale), culturale, formativa, didattica, terziaria e ricettiva, nel pieno rispetto e conservazione delle strutture esistenti e del territorio circostante;
- che a tale scopo è stato costituito un Comitato Promotore ai sensi dell'art 39 e segg. C.C. per collaborare alla realizzazione del Progetto "100 Cascine" che prevede l'identificazione di 100 progetti di recupero di cascine e del paesaggio rurale connesso, e lo studio di fattibilità di tali progetti anche in collaborazione con i proprietari;

ciò premesso

Art 1) il Comitato Promotore del Progetto denominato "100 Cascine", in persona dei propri promotori, costituisce una Libera Associazione a sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata:

no. inf. 2015/100
Tale

100
ATA

ASSOCIAZIONE 100 CASCINE

Art. 2) L'Associazione promuove nella società e presso i proprietari e conduttori di cascine, i propri valori di tutela, conservazione e valorizzazione del territorio rurale della pianura padana e delle alture circostanti e delle cascine ivi ubicate, che costituiscono patrimonio storico, artistico, culturale, paesaggistico agricolo e di edilizia rurale, da preservare.

L'Associazione promuove e persegue la valorizzazione congiunta del territorio rurale col recupero delle cascine.

L'Associazione opera nella regione Lombardia e nelle regioni limitrofe alla Lombardia.

Art. 3) E' escluso dalle finalità dell'Associazione qualsiasi scopo di lucro. E' inoltre esclusa qualsiasi attività commerciale.

Art. 4) L'Associazione ha sede in Milano, Corso di Porta Romana n. 87/A.

Il Consiglio di amministrazione, con propria deliberazione potrà deliberare la modifica dell'indirizzo della sede, purché nell'ambito del Comune di Milano e potrà determinare l'apertura di ulteriori sedi.

Art. 5) L'Associazione ha durata illimitata.

Soci

Art. 6) L'Associazione è costituita da soci promotori e da soci ordinari.

Sono soci promotori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e da quanti verranno ammessi successivamente dal Consiglio Direttivo su presentazione di almeno due dei soci promotori.

Sono soci ordinari le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private e gli enti che siano titolari o contitolari di diritti reali su cascine site in pianura padana e sulle alture circostanti e che verranno ammessi dal Consiglio a seguito di loro

Handwritten signature

Tale

*1 su.
AM*

domanda.

Possono fare richiesta di adesione all'Associazione in qualità di soci ordinari anche i soggetti che abbiano il possesso o la detenzione di cascine, in forza di contratto agrario vigente, in tal caso la domanda dovrà essere sottoscritta "per accettazione" anche dal proprietario.

I soci versano la quota annua determinata dal Consiglio per ciascuna categoria.

La qualità di socio si perde per dimissioni, per morte, per perdita del diritto reale o del possesso sulla cascina, o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di morosità o di indegnità del socio a causa di attività pregiudizievole all'Associazione o incompatibile con le finalità della stessa.

E' escluso qualsiasi rimborso ai soci in caso di recesso e la quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

E' garantita una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa da parte degli associati.

Art. 7) Potranno aderire all'Associazione con la qualifica di Sostenitori le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private che, condividendo le finalità dell'Associazione, intendano partecipare direttamente con contributi di denaro o di altra natura alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

I Sostenitori verranno ammessi dal Consiglio Direttivo a seguito di loro domanda e verseranno un contributo non inferiore all'importo determinato annualmente dal Consiglio.

Sono Benefattori dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, cui il Consiglio attribuisce tale qualifica, prescelte tra coloro che, per

12/01/2010

1/1/10

1/1/10
A.M.

acquisita notorietà nel proprio settore di attività o per meriti acquisiti nei confronti dell'Associazione, dimostrino la loro ideale convergenza personale o culturale verso di essa.

I Sostenitori ed i Benefattori non sono soci dell'Associazione .

Patrimonio

Art. 8) L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi:

- a) dalle quote dei soci;
- b) dai contributi dei Sostenitori;
- c) dai proventi delle iniziative deliberate dal Consiglio direttivo, ivi comprese le raccolte di fondi effettuate anche in occasione di iniziative di sensibilizzazione nazionali o locali;
- d) dai contributi e finanziamenti stanziati con tale destinazione da enti pubblici e privati.

Il Consiglio Direttivo provvede alla destinazione e utilizzo dei mezzi finanziari per la realizzazione dello scopo associativo.

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Gli esercizi sociali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Organi

Art. 9) Sono organi dell'Associazione:

Alberici

1916

1916
Alberici

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Segretario;
- e) i Revisori Unico dei Conti.

Tutte le cariche sono gratuite.

Tuttavia il Consiglio potrà attribuire al Segretario una indennità annuale.

Assemblea

Art. 10) L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti i soci.

L'assemblea viene convocata almeno una volta all'anno dal Presidente entro la fine del mese di aprile.

L'assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

Art. 11) Le convocazioni dell'assemblea sono curate dal Segretario che provvede via posta - anche elettronica - o fax spediti a ciascuno dei soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.

Art. 12) Sono di competenza dell'assemblea:

- a) l'approvazione della relazione sull'attività svolta dall'Associazione;
- b) l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente e lo stato di previsione per l'esercizio in corso, redatti dal Consiglio Direttivo;
- b) la nomina del Consiglio Direttivo con la designazione della carica di Presidente;
- c) la nomina del Collegio dei Revisori;
- d) le altre delibere attinenti all'attività dell'Associazione, ad essa sottoposte dal

Arca

16/4

16/4
Arca

Consiglio;

e) le eventuali modifiche dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione.

Art. 13) Tutti i Soci in regola con il versamento della quota associativa hanno diritto di voto e potranno intervenire in assemblea secondo il principio di del voto singolo di cui all'art. 2532 - secondo comma C.C..

Spetta a tutti i soci in regola col versamento della quota associativa, il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Al fine di garantire l'effettività della partecipazione alla vita associativa, in caso di documentata impossibilità ad intervenire in Assemblea, il Socio può farsi rappresentare da altro Socio con delega scritta.

Ciascun Socio non può rappresentare più di un Socio.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza o rappresentanza di almeno la metà del numero complessivo dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, salvo per le elezioni delle cariche sociali per le quali è sufficiente la maggioranza relativa.

Art. 14) Per le modifiche al presente statuto o per lo scioglimento dell'Associazione è richiesto il voto favorevole di almeno un terzo di tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa, nonché con il voto favorevole della maggioranza dei soci promotori.

Consiglio Direttivo

Art. 15) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da cinque a nove liberamente eletti dall'assemblea dei quali almeno la maggioranza siano scelti tra i soci promotori.

20/01/2012

1/1/12

18/1/12
A.M.

Segretario

Art. 17) Il Segretario cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio e la gestione ordinaria dell'Associazione, curandone gli aspetti finanziari ed amministrativi.

Esercita le altre funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio.

Il Segretario funge da segretario delle assemblee e delle adunanze del Consiglio, ne redige i verbali e li sottoscrive unitamente al presidente, cura la tenuta dei libri dell'Associazione e la pubblicazione delle deliberazioni assembleari e dei bilanci mediante affissione per 15 giorni presso la sede dell'Associazione da eseguirsi entro 20 giorni dalla data della relativa delibera di approvazione.

Il Segretario provvede ad inviare mediante posta anche elettronica o fax, le convocazioni assembleari e del Consiglio.

Inoltre è incaricato della pubblicità delle deliberazioni delle assemblee e dei bilanci e rendiconti approvati che provvede ad inviare a tutti i soci, consiglieri, revisori ed aderenti, mediante posta, anche elettronica.


Nello svolgimento della sua attività risponde al Consiglio Direttivo.

Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 18) Il Revisori dei Conti è unico ed è eletto anche tra i non soci dall'assemblea. Deve avere idonee e comprovate capacità professionali e la sua funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del Bilancio consuntivo.

Il Revisore Unico dei Conti partecipa alle assemblee e ha la facoltà di partecipare alle riunioni del Comitato Direttivo.

Scioglimento



Art. 20) In caso di scioglimento dell'Associazione, o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, l'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto secondo le deliberazioni dell'Assemblea - escluso in ogni caso qualsiasi rimborso ai soci - ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Clausola transitoria

Art. 21) In deroga a quanto previsto all'art. 15 del presente statuto, il Consiglio Direttivo nominato in sede di costituzione dell'ente dura in carica 5 esercizi.

Alessandro Baurino di Belgio -



Francesco Testa woveio

16/11/20
A. Baurino

Registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Milano 1 in data 1° agosto 2012

al n. 29278 Serie IT - con euro 492,00 di cui euro 156,00 per imposta di bollo.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE NEI MIEI ATTI.

MILANO,